



Ministero dello Sviluppo Economico

Direzione Generale per la Sicurezza dell'approvvigionamento e le infrastrutture energetiche



e, p.c. al Ministero per gli Affari Esteri e la
cooperazione internazionale (MAECI)
dgmo03.pec@cert.esteri.it

Responsabile per la Prevenzione
della Corruzione e la Trasparenza
PEC: anticorruzione@pec.mise.gov.it

OGGETTO: Richiesta di accesso generalizzato (c.d. FOIA)

Con riferimento alla richiesta di accesso generalizzato datata 2 agosto 2018, inviata al Ministero per gli Affari Esteri e la Cooperazione internazionale, presentata dall'Avvocato Carducci, agente a suo nome e in nome e per conto di: "Comitato No TAP Salento", "Terra MIA", Graziano Giampaolo Petracchi, "Movimento No TAP", "Associazione Salento Km0", "Movimento No TAP della Provincia di Brindisi", "Associazione Bianca Guidetti Serra", si forniscono i seguenti elementi di risposta.

Si premette che la richiesta in oggetto è stata inoltrata a questo Ministero via pec dal MAECI il 13 agosto scorso.

Relativamente ai diversi punti della richiesta di "*accedere e conoscere i seguenti dati e documenti in possesso di codesta Amministrazione*", si specifica:

- In merito a "*A. Ufficio, Dipartimento o Direzione che ha proceduto ai conteggi dei suddetti "costi di abbandono", resi pubblici dalla stampa e attribuiti al Governo italiano*"

Si conferma che, come indicato nelle premesse della richiesta in oggetto, la quantificazione dei costi di abbandono divulgata dalla stampa ha come fonte la Società di Stato azera SOCAR. Nello



specifico, per quanto di conoscenza di questa Direzione, le cifre citate (70 o 40 miliardi) sono emerse durante gli incontri avvenuti col Ministro degli esteri azero nel corso della visita del Ministro degli affari esteri e la cooperazione internazionale Moavero e del Presidente della repubblica Mattarella in Azerbaijan lo scorso 23 luglio.

Non si tratta pertanto di conteggi effettuati dal Governo italiano o da questo Ministero.

- In merito agli altri punti *“B. dati e fonti, che hanno legittimato SOCAR ad attribuire allo Stato italiano i suddetti “costi di abbandono”, nella quantità riferita dalla stampa”, “C. dati e fonti (normative, informative, negoziali, contrattuali o documentali) sulla cui base è stato impostato il metodo di conteggio dei suddetti “costi di abbandono””, “D. dati e fonti di contabilità ambientale.....”, “E. dati e fonti di internalizzazione dei costi a carico di TAP e dei suoi contraenti privati, in ottemperanza al Principio 16 della Dichiarazione di Rio”*

Per quanto di competenza di questo Ministero si specifica che, come avviene nel caso di gasdotti di interconnessione dove sono coinvolti anche paesi terzi, è stato firmato il 13 febbraio 2013 ad Atene un Accordo intergovernativo tra Grecia, Albania e Italia che è stato ratificato in Italia con legge n.153 del 19 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio 2014. In conformità all’art. 14, l’Accordo è entrato in vigore il giorno 19 febbraio 2014 a seguito del perfezionamento dello scambio degli strumenti di ratifica fra la Repubblica Italiana, la Repubblica Albanese e la Repubblica Greca.

L’Accordo prevede che le parti diano supporto al progetto: *“Le Parti faciliteranno, permetteranno e sosterranno l’attuazione del Progetto cooperando e coordinandosi a tale riguardo tra loro e forniranno per l’attuazione e l’esecuzione del Progetto condizioni stabili, trasparenti e non discriminatorie”*. Inoltre *“Ciascuna Parte riconosce l’importanza strategica nazionale a quella Parte del Progetto e dovrà conformemente adottare ogni provvedimento atto a facilitare la realizzazione del Progetto nel proprio territorio, comprese la concessione di tutte le Autorizzazioni necessarie per l’implementazione del Progetto e la conduzione del Progetto in conformità delle Leggi della Parte rilevante senza irragionevoli ritardi o restrizioni.”*. Inoltre l’Accordo prevede che per modificare o recedere dall’Accordo è necessario acquisire preventivamente il consenso scritto delle altre Parti, quindi, in questo caso, della Grecia e dell’Albania.

Si specifica inoltre che le motivazioni che hanno indotto l’UE ad inserire il gasdotto TAP tra i Progetti di Interesse Comune (PCI) nel contesto del Regolamento UE 347/2013, relativo alle infrastrutture energetiche transeuropee, sono:



- aumentare la sicurezza degli approvvigionamenti, italiana e dell'Unione, differenziando le rotte di arrivo del gas e diminuendo la forte dipendenza dal fornitore principale (Russia),
 - aumentare la competizione sul mercato italiano e favorire l'integrazione tra i mercati del nord e centro Europa e quelli del così detto "corridoio sud" attraverso il mercato italiano.
- Infine in merito al punto "*F. dati e fonti (normative o contrattuali), contenenti le "clausole penali a favore della Società TAP o legittimanti i possibili "contenziosi contrattuali" con il Governo italiano, riferiti dalla stampa"*

Si specifica che il TAP è un'opera la cui realizzazione non prevede finanziamenti dello Stato italiano. Una eventuale revoca dell'autorizzazione rilasciata e riconosciuta legittima da tutti i contenziosi amministrativi, col conseguente annullamento del progetto, causerebbe una serie di danni a soggetti privati (la società costruttrice, le società che hanno avuto appalti di lavori, gli esportatori del gas azero, gli acquirenti che hanno già firmato contratti di acquisto venticinquennali del gas con consegne del gas in Italia a partire dal 2020) e pubblici, configurando richieste di rimborso degli investimenti effettuati nonché dei danni economici connessi alle mancate forniture, anche al di fuori del territorio italiano, nei confronti dello Stato italiano, attivando cause o arbitrati internazionali in base alle convenzioni internazionali firmate dall'Italia che proteggono gli investimenti esteri effettuati da privati, motivati anche dalla violazione dell'Accordo Intergovernativo sottoscritto e ratificato dal Parlamento italiano.

IL DIRETTORE GENERALE
(ing. Gilberto Dialuce)

Gilberto digitalmente da
Gilberto Dialuce
Dialuce Data: 2018.09.27
16:05:53 +02'00'